



RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (Rappresentante, erede, curatore fallimentare ecc.)

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato Estero di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

Via e civico

Cap.

Telefono/cellulare

@mail

Codice Fiscale

Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è presentata domanda

### Modalità di definizione

Art. 1, commi da 186 a 191 della Legge 197/2022 (vedere istruzioni)

numero	%
--------	---

### Dati della controversia tributaria pendente

Periodo d'imposta

Data di notifica del ricorso

Registro generale (numero e anno)

Tipo di atto impugnato (avviso di accertamento, ingiunzione fiscale..)

Numero di atto impugnato

Organo giurisdizionale e Sede presso la quale è pendente la causa

Valore della controversia

### Determinazione dell'importo dovuto per effetto della Definizione Agevolata

Importo lordo dovuto	Importo versato in pendenza di giudizio (eventuale)	Totale da versare per la definizione della controversia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numero rate

Allega alla presente istanza:

- ✓ Quietanza attestante l'avvenuta disposizione del bonifico a titolo di definizione agevolata della prima e/o unica rata pari ad € \_\_\_\_\_ eseguito in data \_\_\_\_\_ sul conto di Tesoreria del Comune di Colonna **IBAN IT 64 Y 03599 01800 000000139155** presso Cassa Centrale Banca riportante come causale "Definizione Agevolata atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_"
- ✓ Copia del documento di identità in corso di validità.

Data

Firma

# **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679**

Con questa informativa il Comune di Colonna spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

## **Finalità del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Colonna per le attività necessarie ai fini della definizione delle controversie tributarie pendenti.

## **Conferimento dei dati**

I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti individuata nella domanda stessa, ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202 della L. 197/2022 e del Regolamento comunale per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti.

Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati al Comune di Colonna. L'indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'ufficio tributi dal Comune di Colonna informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

## **Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

## **Categorie di destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune Colonna in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

## **Modalità del trattamento**

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune di Colonna attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; Il Comune di Colonna impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

## **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Colonna (con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 5;

PEC: [info@pec.comunedicolonna.it](mailto:info@pec.comunedicolonna.it)

## **Responsabile della protezione dei dati**

Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati è: Dr.ssa Pizziconi Fabiola

## **Diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. L'apposita istanza al Comune di Colonna è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Comune di Colonna (con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n.5; e-mail: [info@comune.colonna.roma.it](mailto:info@comune.colonna.roma.it);

PEC: [info@pec.comunedicolonna.it](mailto:info@pec.comunedicolonna.it)

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## **Consenso**

Il Comune di Colonna in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

### **Per quanto non specificato si rinvia al Regolamento Comunale**

#### **OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

I commi 186 e seguenti della Legge 197/2022 permettono la chiusura delle liti tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio attribuite alla giurisdizione tributaria alla data del 1 gennaio 2023 e, per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui è parte il Comune e il suo ente strumentale Cep Spa

#### **IL VALORE DELLA CONTROVERSIA**

Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

#### **CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

La domanda, esente da bollo, può essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

#### **COME E QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata non oltre il 30/06/2023:

- a mezzo pec all'indirizzo: [info@pec.comunedicolonna.it](mailto:info@pec.comunedicolonna.it)
- con raccomandata A/R all'indirizzo Comune di Colonna, Piazza Vittorio Emanuele II n.5, 00030 Colonna (RM). Farà fede il timbro postale.
- allo sportello Ufficio Protocollo del Comune di Colonna, Piazza Vittorio Emanuele II n.5, 00030 Colonna (RM)

#### **COME SI DETERMINA L'IMPORTO DA PAGARE – MODALITA' DI DEFINIZIONE**

L'importo dovuto per la definizione, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale, è pari al:

1. **100%** del valore della controversia in caso in cui:
  - il ricorso è stato notificato alla data del 1° gennaio 2023 ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
  - di soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- 90%** del valore della controversia se alla data del 1° gennaio 2023:
  - il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
  - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
  - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
  - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di giustizia di secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
- 40%** del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune/Ente strumentale;

**15%** del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune/Ente strumentale.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
  - il **100%** del tributo riconosciuto come dovuto, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
  - il **40%** del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune/Ente strumentale è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;
  - il **15%** del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune/Ente strumentale è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado.
3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, per le quali il Comune/Ente strumentale è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al **5%** del valore della controversia.
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
  - il **40%** del valore della controversia, se:
    - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
    - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
    - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
    - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
  - il **15%** del valore della controversia, se il Comune è risultato soccombente.
5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del **15%** delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del **40%** per cento per la restante parte.
6. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
7. Per valore della controversia si intende il valore stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
8. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023.
9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
10. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio.

#### ENTRO QUANDO BISOGNA PAGARE

Il pagamento integrale degli importi dovuti deve essere effettuato entro il 30/06/ 2023 e l'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.

#### COME BISOGNA PAGARE

Per ciascuna controversia è necessario effettuare un distinto versamento in autoliquidazione.

Il versamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Colonna **IBAN IT 64 Y 03599 01800 000000139155** presso Cassa Centrale Banca riportante come causale "Definizione Agevolata atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_"